

# ANAC

Associazione Nazionale Autori Cinematografici

Osservazioni al

**DDL 1835**

## **Introduzione (In estrema sintesi)**

### **Le finalità culturali**

L'Associazione Nazionale Autori Cinematografici difende e sostiene il cinema d'autore e l'audiovisivo di qualità.

In tal senso condividiamo le intenzioni del DDL laddove afferma che:

*“Il presente disegno di legge intende corrispondere, attraverso un sistema normativo organico, all'esigenza di promuovere e valorizzare il patrimonio culturale al quale contribuisce, nel nostro Paese, l'industria cinematografica e audiovisiva”.*

L'Anac è ben cosciente che il cinema e più in generale l'audiovisivo italiani per essere competitivi sia in Italia che all'estero necessitano di:

- **una cabina di regia *super partes* che si occupi con efficienza e rapidità delle esigenze di tutti gli operatori e di tutte le categorie**
- **un' adeguata e stabile disponibilità finanziaria**
- **una costante e attenta considerazione dell'evoluzione tecnologica e dei fenomeni ad essa collegati**
- **una visione unitaria delle questioni che riguardano i diversi comparti del settore**

Condividiamo quindi le intenzioni di questo DDL che intende riorganizzare il settore e in particolare laddove sostiene:

*“Il presente disegno di legge intende centrare questo obiettivo, rafforzando e consolidando l'industria cinematografica mediante il concorso dinamico dei soggetti che vi operano, sollecitandoli alla competizione e assicurando il pluralismo dell'offerta cinematografica ed audiovisiva, in Italia e all'estero”.*

Partendo da queste premesse l'Anac bvgòritiene che il DDL 1835 contenga tutti gli elementi essenziali - che dovranno essere opportunamente emendati e calibrati - per arrivare a una ridefinizione complessiva del sistema del cinema e dell'audiovisivo.

## DISEGNO DI LEGGE

### TITOLO I PRESUPPOSTI E FINALITÀ DELLA LEGGE

#### Art. 1. (Principi generali)

1. La presente legge detta i principi fondamentali per il sostegno pubblico del cinema e dell'audiovisivo.

2. Il cinema e l'audiovisivo:

a) sono mezzi di espressione artistica, di formazione culturale nonché di comunicazione sociale;

b) contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale, alla crescita civile, culturale ed economica del paese;

c) rappresentano un fattore di attrazione di investimenti industriali e favoriscono il connubio tra turismo e cultura, creando occupazione anche attraverso lo sviluppo e la valorizzazione delle professioni del settore.

#### Art. 2. (Ambito, finalità e definizioni)

1. La presente legge si applica a tutte le opere filmiche ed audiovisive, in quanto prodotti dell'ingegno, ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, realizzate con tecnologie e supporti di qualunque natura, anche sperimentale, diffuse e distribuite attraverso le sale cinematografiche e videogrammi, servizi online e telefonici, utilizzati dal titolare dei diritti di sfruttamento per la divulgazione, la distribuzione, la trasmissione, la programmazione, l'accesso e la fruizione delle opere filmiche o audiovisive.

2. Le attività di ideazione, di produzione, di distribuzione, di **programmazione**, di esportazione, di conservazione e restauro dei film, insieme a quelle di formazione professionale e di educazione all'immagine, nonché quelle delle industrie tecniche del settore, sono considerate di rilevante interesse generale.

3. A tal fine lo Stato:

a) garantisce il pluralismo dell'offerta cinematografica ed audiovisiva;

b) favorisce il consolidarsi dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori anche tramite strumenti di sostegno finanziario;

c) promuove la circolazione e la distribuzione della produzione cinematografica ed audiovisiva,

Prima di programmazione aggiungere : esercizio

italiana ed europea, in Italia e all'estero, nonché le co-produzioni e le codistribuzioni;

*d)* assicura la conservazione e il restauro del patrimonio filmico nazionale;

*e)* cura la formazione professionale e promuove studi e ricerche nel settore cinematografico;

*f)* dispone e sostiene l'educazione all'immagine nelle scuole e favorisce tutte le iniziative idonee alla formazione del pubblico.

**4.** Ai fini della presente legge si intende:

*a)* per «opera cinematografica» o «film», l'opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione e destinata, prioritariamente, allo sfruttamento nelle sale cinematografiche di cui alla lettera *f)* da parte del titolare dei diritti di sfruttamento;

*b)* per «opera audiovisiva», l'opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione, destinata dal titolare dei diritti di utilizzazione al pubblico attraverso qualunque tecnologia, supporto e sistema di diffusione e distribuzione delle opere diversi dalla sala cinematografica;

*c)* per «lungometraggio», l'opera filmica o audiovisiva di durata superiore a settantacinque minuti;

*d)* per «cortometraggio», l'opera filmica o audiovisiva di durata inferiore a settantacinque minuti;

*e)* per «opere filmiche o audiovisive di nazionalità italiana», le opere che abbiano ottenuto il riconoscimento della nazionalità italiana in base ai criteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;

*f)* per «sala cinematografica», qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico;

*g)* per «esercizio cinematografico», ogni sala o insieme di sale, al chiuso o all'aperto, appositamente attrezzate, destinate alle proiezioni pubbliche, in modo permanente, al fine di tenervi delle rappresentazioni cinematografiche, indipendentemente dalla tipologia dello schermo o dalla modalità di proiezione e dalla natura del supporto delle opere o dei documenti cinematografici o audiovisivi che vi sono rappresentati;

*h)* per «film d'essai», l'opera filmica, italiana o straniera, riconosciuta di particolare valore

**Art 2 Comma 4e:** se necessario armonizzare con il decreto 22 gennaio 2004 rispetto a chi effettua il riconoscimento

artistico, culturale e tecnico, o di espressione di cinematografie nazionali conosciute, che contribuisca alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentale;

*i)* per «sala d'essai», le sale cinematografiche il cui titolare con propria dichiarazione si impegna per un periodo non inferiore a due anni a proiettare film d'essai ed equiparati per almeno il 70 per cento dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione è ridotta del 50 per cento per le sale e le multisale con meno di cinque schermi ubicate in comuni con popolazione inferiore a quarantamila abitanti. All'interno della suddetta quota almeno la metà dei giorni di programmazione deve essere riservata alla proiezione di film di produzione italiana o dei paesi dell'Unione europea;

*l)* per «prezzo d'ingresso» alle rappresentazioni, il prezzo effettivamente pagato dallo spettatore o, in caso di una formula che dia diritto ad entrate multiple, il prezzo di riferimento per posto a sedere e che costituisce la base della ripartizione dei ricavi tra il gestore dell'esercizio cinematografico, il distributore e i titolari di diritti su ogni opera o documento cinematografico o audiovisivo;

*m)* per «impegni di programmazione cinematografica»:

1) gli impegni sottoscritti dagli associati o gli accordi di programmazione di cui all'articolo 22;

2) gli impegni sottoscritti dai gestori degli esercizi cinematografici, i quali garantiscono direttamente e unicamente la programmazione degli esercizi di cui essi sono titolari;

3) qualsiasi progetto di programmazione per il quale un gestore di esercizio cinematografico ha beneficiato di un contributo finanziario da parte del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive concesso in forma selettiva.

## **TITOLO II CENTRO NAZIONALE DEL CINEMA E DELLE ESPRESIONI AUDIOVISIVE**

### **CAPO I STATUTO E MISSIONI**

#### **Art. 3. (Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive)**

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 è istituito il Centro nazionale del

**Comma 4 i:** per evitare una programmazione in giornate e fasce orarie sfavorevoli precisare che devono essere compresi i week end. (esempio: mettere settimane al posto di giorni)

Per un più completo elenco aggiungere anche le definizioni di: serie tv; webserie; videogioco; videogrammi; Multisale; Multiplex.

#### **Il Principio generale**

Il Centro deve rispondere a criteri di efficienza,

cinema e delle espressioni audiovisive, di seguito denominato «Centro», con sede a Roma.

2. Il Centro è un ente di diritto pubblico. Esso esercita i compiti previsti dall'articolo 4 nei settori del cinema e delle altre arti e industrie delle immagini in movimento, con particolare riferimento a quelle dell'audiovisivo, del video e del multimediale, tra cui i videogiochi.

3. È dotato di autonomia regolamentare, amministrativa, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, contabile, di riscossione e di bilancio.

#### **Art. 4. (Compiti e funzioni)**

1. Il Centro ha il compito di:

a) osservare l'evoluzione delle professioni e delle attività del cinema e delle altre arti e industrie dell'audiovisivo, il loro ambiente tecnico, giuridico, economico e sociale, così come le condizioni di formazione e di accesso ai mestieri interessati.

A tale riguardo:

1) raccoglie ogni informazione utile, in particolare commerciale e finanziaria, e diffonde informazioni economiche e statistiche, nel rispetto delle legislazioni vigenti;

2) organizza coi rappresentanti dei settori professionali interessati consultazioni periodiche su temi che rientrano nel quadro delle sue missioni;

b) contribuire al finanziamento e allo sviluppo del cinema e delle altre arti e industrie delle espressioni audiovisive nazionali e di facilitarne l'adattamento e l'evoluzione dei mercati e delle tecnologie.

A questo scopo, sostiene, anche attraverso lo stanziamento di contributi finanziari:

1) la creazione, la produzione, la distribuzione, la diffusione e la promozione delle opere cinematografiche e audiovisive e delle opere multimediali così come la diversità delle forme di espressione e di diffusione cinematografica, audiovisiva e multimediale e la formazione professionale, garantendo nel settore della produzione il rispetto degli obblighi sociali da parte dei beneficiari dei contributi;

2) la creazione e la modernizzazione delle sale cinematografiche, l'adattamento delle industrie tecniche alle evoluzioni tecnologiche e l'innovazione tecnologica nel settore cinematografico e delle altre arti e industrie dell'immagine in movimento;

3) le azioni che favoriscano l'educazione all'immagine;

democraticità e trasparenza.

Deve prevedere concretamente nel suo ordinamento e nella sua organizzazione un rapporto costante e un forte dialogo con il settore del cinema e dell'audiovisivo.

#### **Costituzione del Centro: (Art 3 e art 9)**

Sarebbe opportuno prevedere un periodo di transizione in cui si utilizzano le attuali strutture della DG Cinema.

#### **ATTENZIONE ALL'ART 4 (i numeri sono ripetuti) ci sono vari comma 1 e 2**

**Comma 2 :** le consultazioni devono essere almeno semestrali per tutti i settori al fine di raccogliere proposte di indirizzo di cui gli organi del Centro dovranno tenere conto.

4) le misure in favore delle professioni, delle attività cinematografiche e delle altre arti e industrie dell'immagine in movimento, al fine di incentivare la promozione e lo sviluppo del cinema e delle altre arti e industrie dell'immagine in movimento in Italia e all'estero;

5) la creazione e la co-produzione cinematografica, audiovisiva e multimediale nei paesi emergenti, attraverso azioni e programmi di cooperazione e scambio;

c) controllare i ricavi operativi sulle opere cinematografiche e audiovisive realizzati dai gestori delle sale cinematografiche e dagli editori di videogrammi destinati ad uso privato in funzione del prelievo di scopo di cui agli articoli 10 e 11;

d) tenere, aggiornare e rendere pubblici i registri del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo 14;

e) raccogliere, conservare, restaurare e valorizzare il patrimonio cinematografico;

f) partecipare alla lotta contro la contraffazione e la pirateria di opere cinematografiche, audiovisive e multimediali.

2. Al Centro sono trasferite le competenze della direzione generale del cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sulle società partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici nel settore del cinema e delle espressioni audiovisive.

## CAPO II ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

### Art. 5. (Organi del Centro)

1. Il Centro è regolato dalla presente legge e dal proprio statuto, deliberato dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore e approvato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

2. Sono organi del centro:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il direttore;
- d) il comitato direttivo;
- e) il collegio dei revisori dei conti.

3. Il presidente dura in carica quattro anni ed è scelto tra personalità della cultura e del settore cinematografico ed audiovisivo, di alta professionalità e capacità manageriale, ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e

**comma 5 f:** (al posto di "partecipare alla lotta contro la contraffazione e la pirateria" ) organizzare e sostenere il contrasto alla contraffazione e allo sfruttamento illegale delle opere protette dal diritto d'autore"

**Art 4 comma 2** definire meglio le competenze che passano al Centro.

### Organi del Centro (Art 5)

Il suo CDA deve essere snello. Composto da 5 elementi

Comma 3.

Presieduto da un' indiscussa personalità del mondo della cultura che abbia anche esperienza del settore cinematografico e audiovisivo.

**Nominato dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro Mibact.**

delle attività culturali e del turismo.

4. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni ed è composto:

- a) dal presidente;
- b) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, dello sviluppo economico, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze;
- c) da quattro personalità di riconosciuta competenza e comprovata esperienza nel settore, nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti sulla proposta di nomina;
- d) da due rappresentanti del personale del Centro eletti, per tre anni, alle condizioni previste dallo statuto.

5. Il direttore dura in carica quattro anni ed è nominato dal consiglio di amministrazione e scelto in base ai criteri di alta professionalità e capacità manageriale nei settori di competenza del Centro.

6. Il comitato direttivo è composto dai titolari delle direzioni di cui all'articolo 7 nelle quali si articola il Centro.

7. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi, nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente del collegio medesimo, e da due membri supplenti, tutti iscritti all'Albo dei revisori dei conti.

#### **Art. 6. (Funzioni degli organi)**

1. Il presidente:

- a) presiede il consiglio di amministrazione;
- b) formula proposte al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo in merito agli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo, ai relativi interventi normativi e regolamentari;
- c) svolge funzioni di alta rappresentanza, contribuisce a definire la posizione italiana e partecipa alla negoziazione di accordi internazionali in materia di coproduzioni e scambi nel settore del cinema e delle altre arti e industrie di immagini in movimento;
- d) ha la rappresentanza legale del Centro.

2. Il consiglio di amministrazione:

- a) delibera lo statuto, i regolamenti di organizzazione e di funzionamento, i bilanci

#### **Comma 4. Composizione CDA : 4 membri di cui**

1 rappresentante del MEF (ministero economia)  
3 rappresentanti del mondo del cinema e audiovisivo ognuno in rappresentanza di **macro aree** del settore. Comparto creativo (autori), comparto industriale, comparto esercizio  
Questi rappresentanti saranno nominati dal Ministro Mibact su rose di nomi indicati dalle categorie. Ogni macro area indicherà una distinta rosa di nomi.



preventivi e consuntivi, i piani e le spese che impegnano il bilancio del Centro;

b) determina i criteri di ripartizione delle risorse tra i diversi settori di attività, fissa le condizioni per la concessione dei contributi finanziari e adotta tutti i provvedimenti che sono ad esso assegnati dalla legge.

3. Il direttore:

a) cura l'attuazione degli indirizzi generali delle politiche pubbliche, di sostegno, promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo;

b) ha la direzione del centro e degli uffici dirigenziali generali; c) presiede il Comitato direttivo.

4. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa, finanziaria e contabile del Centro.

#### **Art. 7. (Competenze delle direzioni)**

1. Il Centro è composto da direzioni che fanno capo al direttore e che svolgono le seguenti funzioni di sostegno, conformemente ai compiti indicati dall'articolo 4:

a) alla preparazione di opere cinematografiche, con particolare riferimento all'attività di selezione e sviluppo dei progetti, ricerca e documentazione, ideazione, scrittura e riscrittura di sceneggiature;

b) alla produzione e co-produzione di opere cinematografiche;

c) alla distribuzione, con particolare riferimento ai film di qualità, a riedizioni di pellicole del repertorio nazionale e ai film destinati al giovane pubblico;

d) all'esercizio cinematografico, con particolare riferimento alle sale tradizionali di piccole dimensioni, con programmazione di qualità, che operano in circostanze oggettivamente svantaggiate;

e) alla promozione, anche all'estero, della creazione e produzione di opere audiovisive per la televisione, con particolare riferimento ai documentari, film di animazione, fiction e spettacoli dal vivo e produzioni sperimentali;

f) ai programmi di educazione all'immagine nelle scuole di ogni ordine e grado e alle iniziative per la formazione del pubblico;

g) agli istituti e alle scuole di alta formazione professionale nei settori del cinema e dell'audiovisivo;

h) alla conservazione e al restauro del patrimonio cinematografico nonché alla sua valorizzazione, con particolare riferimento alla digitalizzazione delle opere cinematografiche del

#### **Organizzazione del centro (art 6,7,8,9)**

L'organizzazione del Centro, **salvo i principi generali contenuti nella presente legge**, è demandata allo Statuto e ai regolamenti.

Essendo la struttura decisionale costruita con la partecipazione attiva e concreta del settore del Cinema e dell'audiovisivo, si ritiene che la legge debba contenere i cardini essenziali per il suo corretto, democratico e trasparente funzionamento.

Quindi saranno indicati i compiti delle direzioni (art 7) trovando la giusta formulazione che non escluda possibili nuove aree di intervento.

La composizione, il numero e la divisione delle direzioni saranno demandate allo statuto e al regolamento.

In tal senso si dovrebbe trovare il giusto equilibrio per permettere di assestare e modulare tempestivamente l'organizzazione del centro senza essere costretti a cambiare ogni volta la legge.

repertorio nazionale;  
i) alla ricerca e all'innovazione per le industrie tecniche che operano nel settore;  
l) alla promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo nazionale all'estero.

#### **Art. 8. (Commissioni per il cinema e l'audiovisivo)**

1. Presso il Centro sono istituite commissioni di esperti nelle materie e alle condizioni previste dalla presente legge e dallo statuto che ne regola l'organizzazione e il funzionamento.

2. Nell'ambito delle materie assegnate, le commissioni:

a) valutano e classificano i progetti, le opere e i requisiti dei soggetti che richiedono l'accesso ai contributi;

b) trasmettono al consiglio di amministrazione le determinazioni per la concessione dei contributi.

3. Le commissioni sono formate da sette componenti in possesso di alte e riconosciute qualificazioni professionali, culturali e scientifiche direttamente riferibili alle funzioni e ai compiti propri di ciascuna commissione. I componenti restano in carica dodici mesi e non possono essere confermati per i successivi dodici mesi.

4. I membri di ciascuna commissione durante il loro mandato non possono esercitare, a pena di decadenza, le attività di impresa previste dall'articolo 2195 del codice civile, quando esse attengano al settore cinematografico e audiovisivo; non devono avere incarichi incompatibili con l'esercizio del proprio mandato.

5. Il trattamento economico dei componenti della commissione è stabilito dal consiglio di amministrazione ed è posto a carico del bilancio del Centro.

6. Con la costituzione del Centro è soppressa la Commissione per la cinematografia, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.

### **CAPO III**

#### **DISPOSIZIONI FINANZIARIE E CONTABILI**

#### **Art. 9. (Risorse generali)**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato partecipa e sostiene le attività del Centro con lo stanziamento annuale di risorse in apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Per l'anno 2015 sono

Stesso discorso per le commissioni.

Dovranno essere previsti nella legge i requisiti di competenza e professionalità, e assenza di conflitti di interesse (art 8 comma 3 e 4 ) ma non il numero dei componenti i quali saranno definiti nel regolamento del Centro.

assegnati al fondo 5 milioni di euro.

2. Lo Stato destina alle attività del Centro la quota parte del Fondo unico dello spettacolo spettante alle attività cinematografiche, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2, sono assegnate al Centro entro il 31 marzo di ciascun anno.

**Art. 10. (Prelievo di scopo riguardante le proiezioni)**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un prelievo di scopo sul prezzo d'ingresso alle proiezioni nelle sale cinematografiche, indipendentemente dal metodo di trasmissione e dalla natura del supporto delle opere o dei contenuti cinematografici o audiovisivi che sono rappresentati.

2. I proventi derivanti dal prelievo di scopo di cui al comma 1 sono versati direttamente al Centro.

3. Il prelievo di scopo di cui al comma 1 è calcolato applicando un'aliquota del 10 per cento sul prezzo dell'ingresso alle proiezioni organizzate dai gestori delle sale cinematografiche, da portare a regime progressivamente nei primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'imposta è riscossa al momento dell'emissione del biglietto d'ingresso dai gestori delle sale cinematografiche e versata dai medesimi al Centro entro le successive 72 ore.

**Il Prelievo di Scopo (Art 10,11,12)**

Riteniamo fondamentale il meccanismo di finanziamento diretto del Centro costituito dal prelievo di scopo.

Tutti gli operatori del settore devono concorrere a formare le risorse economiche del settore. A partire dagli autori (prevedendo, ad esempio, l'utilizzo dei proventi indivisibili derivanti dal diritto d'autore) fino alle Over the top.

Tuttavia è opportuno valutare, contestualmente, un intervento di riduzione dell'Iva, in determinati casi, per non gravare ulteriormente sugli operatori del settore.

Ci riferiamo soprattutto al settore dell'esercizio cinematografico.

Sappiamo tutti che la sala cinematografica – pur continuando ad essere la parte fondamentale in cui si costruisce **la catena del valore** di un'opera cinematografica – è oggi diventata l'anello debole dell'intera filiera.

Questa legge dovrebbe rappresentare per il comparto dell'esercizio cinematografico una reale opportunità di rilancio della sua funzione culturale sociale ed economica (art 10).

**PROPOSTA DI EMENDAMENTO: Il prelievo di scopo di cui al comma 1 è calcolato applicando un'aliquota del ~~10~~ 6 per cento sul prezzo dell'ingresso alle proiezioni organizzate dai gestori delle sale cinematografiche da rendere operativa alla contestuale riduzione dell'Iva al 4% attualmente prevista per i beni di prima necessità.**

**DI CONSEGUENZA LA PROPOSTA DI EMENDAMENTO E': riduzione dell'Iva sul biglietto dal 10% al 4%**

5. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni di attuazione del prelievo di scopo di cui al presente articolo.

**Art. 11. (Prelievo di scopo riguardante gli editori e i distributori di servizi televisivi)**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un prelievo di scopo per ogni editore di servizi televisivi che abbia sede in Italia ed abbia trasmesso nel corso del precedente anno civile, una o più opere audiovisive o cinematografiche, nonché per ogni distributore di servizi televisivi con sede in Italia.

2. Ogni editore di servizi televisivi, assoggettato al prelievo di scopo di cui al presente articolo e il cui finanziamento prevede il pagamento di un canone di abbonamento da parte degli utenti da questi direttamente incassato, è sottoposto alla medesima tassa per la sua attività di distribuzione di servizi televisivi.

3. I proventi del prelievo di scopo riguardante gli editori e i distributori di servizi televisivi sono versati al Centro dai soggetti di cui al comma 2.

4. È equiparato ad un distributore di servizi televisivi chiunque fornisca l'accesso a servizi di comunicazione pubblica on line o ai servizi telefonici, qualora l'abbonamento a questi servizi consenta all'utente di ricevere servizi televisivi.

5. Per gli editori di servizi televisivi il prelievo di scopo è calcolato applicando un tasso del 3 per cento del fatturato annuale al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

6. Per i distributori di servizi, il prelievo di scopo è calcolato applicando alla quota parte dell'importo relativo alle entrate annuali che, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, supera i 10 milioni di euro le seguenti aliquote:

a) 0,5 per cento per importi superiori a 10 milioni di euro e inferiore o uguale a 250 milioni di euro;

b) 2,10 per cento per importi superiori a 250 milioni di euro e inferiore o uguale a 500 milioni di euro;

c) 2,80 per cento per importi superiori a 500 milioni di euro e inferiore o uguale a 750 milioni di euro;

d) 3,50 per cento per importi superiori a 750 milioni di euro;

7. Le società di raccolta pubblicitaria, ovvero coloro che effettuano la riscossione delle somme

E' opportuno stabilire con maggiore accuratezza l'impianto definitivo.

Si dovrebbe parlare più propriamente **di fornitori di servizi di media audiovisivi (che comprendono tanto le emittenti quanto i servizi on demand)**.

Art 11 comma 3 e 4

Per quanto riguarda il prelievo di scopo applicato ci sembra che le sue percentuali vadano definite con maggiore precisione e attenzione tenendo in considerazione l'attuale convergenza in atto tra telecom e media company che portano a strutture integrate per la diffusione di contenuti. Valutare somme realistiche di prelievo di scopo sulla base di fatturati complessivi o di quelli generati dalla vera e propria fornitura dei servizi audiovisivi.

versate dagli inserzionisti e dagli sponsor, sono tenute a fornire sia ad ogni produttore di servizi televisivi che al Centro un documento riassuntivo in formato elettronico delle somme che sono state incassate nel corso dell'anno solare precedente per la diffusione di messaggi pubblicitari e di sponsorizzazioni.

**Art. 12. (Riscossione del prelievo di scopo sui servizi televisivi)**

1. I proventi del prelievo di scopo di cui all'articolo 11 sono riscossi direttamente dal Centro.

2. Le modalità di riscossione sono stabilite con apposito decreto adottato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 13. (Pubblicità delle risorse)**

1. Le risorse del Centro sono costituite dai proventi dei prelievi di scopo di cui agli articoli 10 e 11, dagli stanziamenti di cui all'articolo 9 e dai trasferimenti di cui all'articolo 39.

2. Il Centro redige una relazione annuale sull'andamento e sulle previsioni dei prelievi di scopo di cui agli articoli 10 e 11 e degli altri proventi ricevuti o a esso assegnati secondo le disposizioni della presente legge. Tale relazione è trasmessa alle Camere entro il 15 ottobre di ciascun anno.

**TITOLO III**

**REGISTRO DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO**

**Art. 14. (Iscrizione)**

1. Presso il Centro è istituito il Registro del cinema e dell'audiovisivo, di seguito denominato «Registro».

2. L'iscrizione nel Registro garantisce la pubblicità e l'opponibilità a terzi di tutti gli atti, gli accordi e le sentenze relative alla produzione, distribuzione, rappresentazione e sfruttamento in Italia di opere cinematografiche e audiovisive.

3. È obbligatoria l'iscrizione nel Registro del titolo, provvisorio o definitivo, di un'opera cinematografica destinata alla rappresentazione pubblica in Italia. È facoltativa l'iscrizione nel Registro del titolo delle opere audiovisive.

4. L'iscrizione è richiesta dal produttore o dagli autori o dai titolari dei diritti di cui al successivo

comma 5. Le modalità di iscrizione sono stabilite con apposito regolamento.

5. Un'opera letteraria può essere depositata al Registro fornendo copia del contratto con cui l'autore dell'opera o un suo avente diritto ha concesso l'opzione d'acquisto dei diritti di adattamento e realizzazione di tale opera. Nel caso in cui il produttore eserciti l'opzione, egli deposita il titolo dell'opera cinematografica o audiovisiva in conformità con quanto previsto dalla presente legge.

6. Il Centro rilascia, a chiunque ne faccia richiesta, copie o estratti delle informazioni o dei documenti contenuti nel Registro.

#### **Art. 15. (Comunicazioni)**

1. Il Centro è autorizzato a comunicare ai distributori, produttori, autori e titolari di diritti, ogni informazione relativa ai ricavi e ai proventi derivanti dall'uso commerciale e dall'esportazione di opere cinematografiche di cui posseggono i diritti.

2. Il Centro è altresì autorizzato a comunicare alle persone di cui al precedente comma tutte le informazioni relative ai ricavi e ai proventi derivanti dallo sfruttamento, sotto forma di registrazioni video per uso privato, di opere cinematografiche e audiovisive di cui posseggono i diritti.

3. I distributori, i produttori, gli autori e i titolari di diritti sono tenuti a comunicare al centro, su sua richiesta, tutte le informazioni relative ai versamenti a loro effettuati dai gestori, dai distributori e dai produttori di opere cinematografiche e dai produttori di registrazioni video per uso privato.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai titolari di contratti di lavoro stipulati in occasione della realizzazione di un'opera cinematografica o audiovisiva che garantiscono al beneficiario una quota percentuale sui ricavi operativi di tale opera.

5. In caso di mancata iscrizione nel registro degli atti, accordi o sentenze sopra indicati, i diritti derivanti da tali atti, accordi o sentenze non sono opponibili a terzi.

#### **Art. 16. (Soggetti beneficiari)**

1. Salvo disposizioni contrarie specificate nel contratto e iscritte nel Registro, il beneficiario di uno dei diritti regolarmente iscritto, previa presentazione dell'estratto previsto dall'articolo 17, ha diritto ad incassare l'importo totale dei

#### **Trasparenza (art 15)**

La trasparenza è uno dei principi cardine del Centro. In questo senso riteniamo che il Centro debba essere obbligato a comunicare tutte le informazioni.

proventi, direttamente ed esclusivamente, fino al soddisfacimento dei propri diritti.

**Art. 17. (Responsabile del Registro)**

1. Il responsabile del Registro fornisce, a tutti coloro che ne fanno richiesta, copie o estratti delle informazioni o dei documenti in esso contenuti.

2. Egli è responsabile per il danno derivante dalle omissioni a lui imputabili.

**TITOLO IV  
PROFESSIONI, ATTIVITÀ E IMPRESE CAPO I  
ATTIVITÀ ECONOMICHE**

**Art. 18. Concentrazione d'impresa**

Chiunque svolga la propria attività nell'industria del cinema e dell'audiovisivo non può essere, in forma individuale o associata, titolare di aziende che operino in più di due dei seguenti settori: produzione, distribuzione, esercizio, edizione o distribuzione di servizi televisivi, anche on line o telefonici.

**Art. 19. Autorizzazione a esercitare la professione di gestore di sale cinematografiche**

1. La gestione di una sala cinematografica è subordinata al possesso di specifica autorizzazione rilasciata dal Centro al titolare.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'omologazione dell'esercizio cinematografico, di cui all'articolo 21.

**Art. 20. Installazione e costruzione di strutture cinematografiche**

1. La costruzione e ristrutturazione di una sala cinematografica deve soddisfare requisiti di diversità dell'offerta cinematografica, sviluppo culturale del territorio, tutela dell'ambiente, qualità della pianificazione urbanistica e dei servizi offerti.

2. Il progetto di costruzione o di ristrutturazione di una sala cinematografica è sottoposto a preventiva autorizzazione del Centro, ai fini del

**Antitrust art 18 e art 22**

Questa norma va ponderata sulla base di una corretta analisi di mercato sulle concentrazioni. (A partire dalle indagini sotto forma di *slides* elaborate recentemente dal Mibact che hanno permesso di individuare le distorsioni presenti in particolare nella distribuzione).

Dovrebbe essere previsto uno stretto e costante rapporto con le specifiche competenze del Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. L'art 22 regola gli accordi di programmazione. (La norma ci risulta essere in discussione al Parlamento attualmente. Quindi, se approvata, dovrebbe essere recepita ed eventualmente precisata e migliorata nel ddl).

**Esercizio (art 19, 20, 21)**

Sulle sale il ruolo del centro non sarà quello di accentrare le competenze ma di armonizzare quelle che sono attualmente le norme diverse da regione a regione come ad esempio i criteri e le formalità per la costruzione, l'apertura o la ristrutturazione delle sale.

**PROPOSTA DI EMENDAMENTO: Il Centro dovrà armonizzare le normative regionali riguardanti la costruzione, la ristrutturazione delle sale in modo che siano le stesse sull'intero territorio nazionale.**

**ATTENZIONE: Analogamente andrà fatto per le film commission che naturalmente resteranno autonome ma dovranno adeguarsi a dei principi generali stabiliti dal Centro.**

rispetto dei requisiti di cui al comma 1.

3. Il Centro fissa i requisiti tecnici per l'omologazione della sala cinematografica.

4. Il Centro destina una quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 1, all'adeguamento tecnologico delle attrezzature delle sale cinematografiche, all'uopo istituendo un apposito fondo speciale.

#### **Art. 21. Omologazione delle sale cinematografiche**

1. L'omologazione delle sale è subordinata al rispetto delle specifiche tecniche stabilite dal Centro.

#### **Art. 22. Gruppi e accordi di programmazione cinematografica**

1. La costituzione di gruppi o la sottoscrizione di accordi di programmazione, allo scopo di garantire la proiezione delle opere nelle sale cinematografiche, è subordinata al rilascio di approvazione preventiva del Centro.

2. L'approvazione può essere concessa soltanto a gruppi o per accordi che non impediscano la libera concorrenza. Essa non può essere concessa a gruppi o per accordi di programmazione che coinvolgano due o più gestori di sale cinematografiche di importanza nazionale.

3. Gli accordi di programmazione devono garantire la pluralità dell'offerta cinematografica e la diffusione di opere cinematografiche di interesse generale.

#### **Art. 23. Controllo dei ricavi da sfruttamento cinematografico**

1. I gestori delle sale di proiezione cinematografica sono tenuti a registrare nei sistemi informatici i dati relativi all'ingresso per ogni programma cinematografico proiettato in ogni sala della struttura; questi documenti sono messi a disposizione dei funzionari del Centro e dei funzionari incaricati dall'Agenzia delle entrate responsabili dei controlli, e sono conservati dai gestori secondo le modalità previste dalla legge.

2. I gestori di sale di proiezione cinematografica trasmettono periodicamente al Centro una dichiarazione in formato elettronico dei ricavi realizzati dalla proiezione di ogni programma cinematografico nelle sale dei loro stabilimenti.

#### **CAPO II**

#### **RAPPORTI TRA GESTORI DI ESERCIZI**



## **CINEMATOGRAFICI E DISTRIBUTORI DI OPERE CINEMATOGRAFICHE**

### **Art. 24. Ufficio di conciliazione del cinema e dell'audiovisivo**

1. Presso il Centro è istituito l'ufficio di conciliazione del cinema e dell'audiovisivo al quale è affidata la soluzione delle controversie relative:

a) all'accesso dei gestori degli esercizi cinematografici alle opere cinematografiche, nonché all'accesso delle opere nelle sale cinematografiche;

b) alle condizioni di utilizzo in sala di tali opere;

c) al periodo di sfruttamento delle opere cinematografiche;

d) al mancato rispetto degli impegni contrattuali tra un gestore di esercizio cinematografico e un distributore in merito alle condizioni di utilizzo in sala di un'opera cinematografica.

2. L'ufficio di conciliazione del cinema e dell'audiovisivo procede d'ufficio o su richiesta degli interessati.

3. L'ufficio di conciliazione del cinema e dell'audiovisivo redige processo verbale del procedimento e dell'esito curandone l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 14 della presente legge.

### **Art. 25. Concessione dei diritti di rappresentazione cinematografica**

1. La concessione dei diritti di sfruttamento in sala di un'opera cinematografica è consentita a ogni gestore di impresa di spettacoli cinematografici, attraverso una partecipazione proporzionale agli incassi derivati dallo sfruttamento dell'opera stessa o con un prezzo fissato in anticipo.

2. La quota di noleggio è liberamente fissata tra una percentuale minima del 25 per cento e una massima del 50 per cento. Tuttavia, per le opere cinematografiche rappresentate per più di due anni dopo la data della loro prima rappresentazione commerciale in Italia, la percentuale minima è portata al 20 per cento.

### **Art. 26. Contratto di noleggio**

1. Il contratto di noleggio deve obbligatoriamente contenere le seguenti clausole:

a) il titolo e le caratteristiche tecniche dell'opera cinematografica;

- b) la data di consegna di una copia dell'opera cinematografica e la data di avvio dell'esecuzione del contratto;
- c) la durata minima di esecuzione, del contratto, le condizioni di rinnovo o di rescissione e risoluzione;
- d) il numero minimo di spettacoli che devono essere organizzati;
- e) la percentuale di noleggio;
- f) le condizioni di piazzamento nella diverse zone.

#### **Art. 27. Edizione videografica**

1. I soggetti la cui attività ha per oggetto l'edizione di supporti video destinati all'uso privato da parte del pubblico devono darne comunicazione al Centro.

2. Le modalità di pubblicazione e il controllo delle entrate relative allo sfruttamento delle opere cinematografiche o audiovisive sotto forma di supporti video e dei servizi dei media audiovisivi on demand sono stabiliti tramite regolamento.

#### **Art. 28. Sfruttamento di un'opera cinematografica**

1. Un'opera cinematografica può essere oggetto di sfruttamento sotto forma di videogramma destinato alla vendita al pubblico o al noleggio per uso privato, o di sfruttamento sotto forma servizi audiovisivi on demand, a decorrere dal termine di tre mesi dalla sua uscita nelle sale.

2. Il Centro può concedere specifiche deroghe al termine di cui al comma 1.

3. Le contestazioni relative alla fissazione di un termine diverso possono essere rivolte all'ufficio di conciliazione del cinema e dell'audiovisivo.

#### **Art. 29. Promozione del cinema e dell'audiovisivo da parte delle emittenti televisive nazionali**

1. Gli operatori di rete, le emittenti televisive nazionali e i fornitori di contenuti audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalle modalità di trasmissione,

#### **Windows di sfruttamento (art 28)**

Il provvedimento delle finestre è stato storicamente studiato e introdotto per proteggere la sala cinematografica.

Ripetiamo che dovrebbe essere una delle missioni fondamentali del Centro permettere un'adeguata distribuzione in sala.

Parimenti ripetiamo che il sistema del Cinema e dell'audiovisivo debba essere costantemente al passo con le innovazioni e le opportunità tecnologiche.

La norma salvaguarda il principio generale e ammette le deroghe cosicché un Centro Nazionale (efficiente) possa trovare un giusto equilibrio tra le diverse esigenze.

#### **Il ruolo delle televisioni**

**"La promozione del cinema e dell'audiovisivo da parte delle emittenti televisive nazionali"**  
**(art 29: quote investimento e produzione)**  
**(e successivo art 37 e 38 : sanzioni)**

Ovviamente l'art così com'è è del tutto inadeguato. Rientra nel ragionamento complessivo il regime delle deroghe e le sanzioni

riservano obbligatoriamente una quota non inferiore al 10 per cento dei fatturati annui, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, alla produzione ed all'acquisto di opere filmiche e audiovisive di produzione italiana e europea riservando una quota del 50 per cento alle produzioni indipendenti.

2. Il soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo destina, alle medesime finalità di cui al comma 1, una quota stabilita dal contratto di servizio e comunque non inferiore al 15 per cento del fatturato annuo complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

## **TITOLO V**

### **EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE**

#### **Art. 30. (Educazione all'immagine nel sistema scolastico)**

1. A decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Centro, inserisce l'educazione all'immagine nei programmi scolastici.

2. I programmi sono stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in accordo con il Centro.

3. I docenti della materia relativa all'educazione all'immagine sono formati con specifici corsi professionali istituiti presso le scuole di cinema pubblicamente riconosciute in collaborazione con le associazioni degli autori, delle professioni del cinema e dei critici cinematografici.

#### **Art. 29: Il regime va coordinato con le norme vigenti.**

Difatti se non si prevedono delle specifiche norme di raccordo si potrebbe ritenere che sia abrogato tutto quanto previsto nell'art 44 del TUSMAR- **Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici** - (cioè che per assurdo assorba anche il regime delle quote di diffusione, anche se questa ricostruzione interpretativa sarebbe meno agevole) oppure che sostituisca il regime degli investimenti del TUSMAR eliminando sia la quota destinata al cinema italiano (l'art 29 parla di italiano o europeo) e soprattutto delle opere recenti (prodotte negli ultimi cinque anni ) e l'osservazione è tanto più pertinente ove la norma non parli solo di investimenti in produzione o pre-acquisto ma anche di acquisto, che può riferirsi anche ad opere non recenti.

In genere per quanto riguarda gli investimenti in produzioni indipendenti dovrebbe essere escluso il riferimento all'acquisto e lasciato solo quello al pre-acquisto.

Ripetiamo che sul piano definitorio si dovrebbe parlare più propriamente di **fornitori di servizi di media audiovisivi** (che comprendono tanto le emittenti quanto i servizi On demand).

Le quote così come articolate producono delle rigidità eccessive da un lato e dei risultati dubbi dall'altro in termini di efficacia.

Le quote di investimento vengono difatti ancorate non alle risorse destinate alla programmazione (budget) ma al fatturato generale del fornitore di servizi.

L'attuale criterio (previsto dal TUSMAR) della percentuale sulle risorse destinate alla programmazione sembra più appropriato oltre che in linea con la Direttiva Servizi Media e Audiovisivi. (la quale parla del "10% del bilancio destinato alla programmazione").

In tutti i casi va considerato che ai produttori indipendenti è riservata solo una sotto quota del 5% degli investimenti in opere europee. Andrebbe pertanto verificato che il criterio del fatturato e la sotto quota del 5% non diano in termini assoluti un risultato di investimenti in produzioni indipendenti inferiore a quello attuale.

**Contestualmente l'articolo 29 - che regola "La promozione del cinema e dell'audiovisivo da parte delle emittenti televisive nazionali" - deve affrontare il tema delle deroghe intervenendo sul Tusmar che in via di fonte primaria le**

<p><b>TITOLO VI</b></p> <p><b>FINANZIAMENTO E FISCALITÀ</b></p>	<p><b>prevede e disciplina.</b></p> <p>Rispetto all'attuale sistema delle deroghe si possono avere soluzioni differenti.</p> <p><b>La più drastica</b> è quella di <b>eliminare il regime delle deroghe.</b></p> <p>Non sembra che una soluzione simile si scontrerebbe con <b>il diritto comunitario che non contempla la specifica legittimazione di un regime di esenzione dagli obblighi</b>, pur se fra i criteri e principi che hanno sin dall'origine caratterizzato il regime comunitario di promozione della produzione europea vi è sempre stata la gradualità e la flessibilità (ciò anche in ragione della incerta base giuridica di un potere comunitario di vera e propria armonizzazione in campo culturale).</p> <p>In sede di consultazione comunitaria sulla revisione della Direttiva SMAV sono emerse alcune posizioni che richiedono una maggiore armonizzazione sul regime di deroghe proprio per evitare che l'assenza di regole specifiche lasci i paesi membri liberi di adottare regimi assai differenti e poco armonizzati con la conseguenza di una applicazione poco armonizzata delle disposizioni sulle quote europee.</p> <p>Appare comunque necessario <b>circoscrivere sostanzialmente il regime delle deroghe.</b></p> <p>Alcuni requisiti che potrebbero giustificare una <b>deroga solo alle quote di diffusione e non anche a quelle di produzione.</b></p> <p>In particolare la tematicità del canale dovrebbe legittimare le deroghe alle quote di diffusione ma non anche a quella di produzione, come secondo l'attuale formulazione del regime di deroghe, essendo l'impegno economico dell'emittente per la promozione degli indipendenti non necessariamente legato a prodotto che poi dovrà inserire nel proprio palinsesto o nel proprio catalogo.</p> <p>Al riguardo si sottolinea che <b>lo strumento delle quote di investimento dovrebbe svolgere la funzione di orientare (in una visione prospettica e non statica) la produzione indipendente</b> verso opere che siano confacenti alle esigenze dei fornitori di Servizi di Media Audiovisivi;</p>
---	---

**CAPO I****DISPOSIZIONI FINANZIARIE****Art. 31. (Contributi del Centro)**

1. I contributi finanziari del Centro di cui alla lettera *b*), numeri 1) e 2), del comma 1 dell'articolo 4 sono assegnati automaticamente o selettivamente, in base ai criteri definiti dal presente articolo.

2. I contributi automatici sono attribuiti a tutte le società che abbiano già operato nel settore della produzione e della distribuzione sia nazionale che internazionale, dell'esercizio cinematografico e delle industrie tecniche, con le seguenti modalità:

*a*) l'ammontare del contributo automatico per la produzione e la distribuzione è calcolato in percentuale sulla base degli incassi della sala, dell'home video e del video on demand, e su quella del numero degli spettatori dei diversi tipi di diffusione sui canali TV, riferiti a un film di nazionalità italiana prodotto o distribuito in Italia o all'estero da una società del settore;

*b*) le società hanno la facoltà di investire nella produzione e nella distribuzione di nuove opere cinematografiche di nazionalità italiana le somme maturate purché esse siano utilizzate entro cinque anni dalla loro assegnazione;

*c*) per l'esercizio cinematografico, il contributo automatico è assegnato in percentuale sulla base del fatturato annuale;

*d*) per le industrie tecniche, il contributo automatico è assegnato in percentuale sulla base del fatturato annuale e può essere destinato all'acquisizione di attrezzature e alla modernizzazione delle industrie stesse;

*e*) i gestori delle sale cinematografiche hanno la facoltà di investire le somme maturate nella modernizzazione delle proprie attività di esercizio e nella creazione di nuove sale, nonché nella diffusione di alcune tipologie di opere cinematografiche di nazionalità italiana.

**PROPOSTA DI EMENDAMENTO art 31 : 1. I**

**contributi finanziari del Centro di cui alla lettera *b*), numeri 1) e 2), del comma 1 dell'articolo 4 sono assegnati automaticamente o selettivamente, in base ai criteri definiti dal presente articolo. Sono ammesse a beneficiare dei sostegni finanziari all'industria cinematografica le aziende e gli organismi con sede in Italia o soggetti con nazionalità italiana. I presidenti, i direttori o i gestori delle sopracitate aziende devono possedere la nazionalità italiana o di un altro Stato membro della comunità europea.**

**2. I contributi automatici. E' aperto a nome di ciascuna impresa (di produzione, distribuzione o di esercizio o tecnica) un conto tenuto dal Centro su cui sono iscritti gli importi del sostegno finanziario maturati dalla stessa. a) l'ammontare del contributo automatico per la produzione, la distribuzione è calcolato in percentuale sulla base degli incassi della sala, dell'home video e del video on demand, e su quella del numero degli spettatori dei diversi tipi di diffusione sui canali TV, riferiti a un film di nazionalità italiana prodotto o distribuito in Italia o all'estero da una società del settore; l'ammontare del contributo automatico è inoltre calcolato sulla base della partecipazione e dei premi ottenuti nei festival internazionali.**

**b) per l'esercizio cinematografico, il contributo automatico è assegnato in percentuale sulla base del fatturato annuale;**

**c) per le industrie tecniche, il contributo automatico è assegnato in percentuale sulla base del fatturato annuale e può essere destinato all'acquisizione di attrezzature e alla modernizzazione delle industrie stesse;**

**d) i gestori delle sale cinematografiche hanno la facoltà di investire le somme maturate nella modernizzazione delle proprie attività di esercizio e nella creazione di nuove sale, nonché nella diffusione di alcune tipologie di opere cinematografiche di nazionalità italiana.**

**e) le società che non utilizzino entro cinque anni i sostegni a loro assegnati sulla base della loro attività ai sensi dei precedenti commi a), b), c), d) investendo rispettivamente nella produzione e nella distribuzione di nuove opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana, nella attività di esercizio e nell'attività tecnica, perdono la disponibilità degli stessi sostegni che ritornano al Centro;**

3. I contributi selettivi sono attribuiti ai soggetti che non beneficiano dei sostegni automatici, previa valutazione da parte delle commissioni di cui all'articolo 8, dei singoli progetti presentati.

**Comma 3:** deve essere indicato che i contributi selettivi devono promuovere il cinema d'autore con finalità culturali. Promuovere la diversità, la ricerca etc. ( i film difficili secondo la definizione europea).

PER NON ESCLUDERE DAI SOSTEGNI SELETTIVI I PRODUTTORI INDIPENDENTI CHE ABBIANO ANCHE AVUTO SUCCESSO COMMERCIALE CON UN FILM DIFFICILE IL COMMA 3 ANDREBBE COSI' MODIFICATO: I sostegni selettivi oltre alle opere prime e seconde sono riservati prevalentemente ai film d'autore, di ricerca e più in generale a tutto il cinema che rientra nella definizione europea di "difficile" . Essi sono attribuiti ai soggetti che non beneficiano dei sostegni automatici, previa valutazione da parte delle commissioni di cui all'articolo 8, dei singoli progetti presentati.

**Aggiungere comma 4: i contributi destinati alla produzione, alla distribuzione e all'esercizio sono divisi equamente tra contributi automatici e contributi selettivi**

**Art. 32. (Assegnazione delle risorse per la produzione cinematografica)**

1. Le somme relative al contributo automatico a cui hanno diritto le imprese per la produzione di opere cinematografiche di lungometraggio sono incedibili e impignorabili.

2. Le somme di cui al comma 1 non possono essere assegnate per la produzione di una nuova opera cinematografica se il beneficiario ha omesso i pagamenti ai creditori in occasione della produzione di opere cinematografiche precedenti.

**CAPO II  
INCENTIVI FISCALI**

**Art. 33. (Crediti d'imposta)**

1. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono definiti criteri e modalità di fruizione dei crediti di imposta, nonché ogni altra disposizione finalizzata a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni.

2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 335, è aggiunto il seguente: «335-bis. Le disposizioni di cui al comma 335 si applicano, altresì, a decorrere dall'anno 2015, alle imprese nazionali di creazione e programmazione di videogiochi».

3. Ai soggetti che gestiscono sale cinematografiche che proiettano film che abbiano ottenuto la denominazione d'essai dal Centro, sentito il parere della Federazione italiana cinema d'essai, è riconosciuto un credito d'imposta, a decorrere dall'anno 2015, in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per la proiezione delle suddette opere e comunque con un limite massimo, per ciascuna impresa, di 1 milione di euro annui.

**TITOLO VII  
PROCEDURE DI CONTROLLO**

**Art. 34. (Competenza dei funzionari di controllo)**

1. L'attività di controllo è affidata a funzionari del Centro all'uopo designati dal presidente del Centro medesimo. La designazione è approvata dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

AGGIUNGERE UN ARTICOLO CHE PREVEDA LA CREAZIONE DELL' Istituto per il finanziamento del cinema e dell'industria cinematografica !!!

Tale organismo deve essere di supporto ai produttori per ottenere fidi, per scontare i contratti dei loro finanziatori (televisioni, distributori ecc..) senza che essi debbano presentare garanzie reali, fidejussioni o ipoteche... Le banche saranno garantite dall' IFCIC che riceverà risorse dal Centro.

Il Centro dovrà anche favorire la creazione delle SOFICA italiane (Società per il Finanziamento del Cinema e dell'Audiovisivo) che raccolgono una parte del credito d'imposta degli investitori per finanziare la produzione dei film.

2. I funzionari di cui al comma 1 hanno il compito di accertare o di riferire, per quanto di competenza, alla polizia giudiziaria, fatti e responsabilità in contrasto con gli obblighi disposti con la presente legge o con le disposizioni vigenti in materia di proprietà intellettuale.

3. Nell'esercizio della loro attività, i funzionari di cui al comma 1 hanno libero accesso alle sale di proiezione cinematografica e a tutti i luoghi in cui vengano effettuati spettacoli cinematografici aperti al pubblico e possono richiedere tutta la documentazione o atti utili. Possono farne copia e raccogliere tutte le informazioni necessarie.

#### **Art. 35. (Verbale di notifica)**

1. In caso di accertamento di una violazione, i funzionari redigono un verbale che è notificato all'interessato in copia conforme, indicando espressamente i tempi e i modi per l'opposizione.

2. Contro il verbale, l'interessato può proporre opposizione scritta, mediante lettera raccomandata indirizzata al Centro, nel termine di quindici giorni dalla notifica.

3. La lettera di notifica del verbale deve, a pena di nullità, indicare il termine concordato all'interessato per presentare le sue osservazioni.

#### **Art. 36. (Segreto professionale)**

1. I funzionari di cui all'articolo 34 e i loro consulenti tecnici sono tenuti al segreto professionale sui fatti, atti o informazioni di cui sono entrati a conoscenza in ragione dell'esercizio delle loro funzioni.

### **TITOLO VIII**

#### **SANZIONI AMMINISTRATIVE**

#### **Art. 37. (Commissione di controllo)**

1. Presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituita la Commissione di controllo con il compito di accertare l'avvenuta violazione delle disposizioni di cui alla presente legge e di irrogare le sanzioni amministrative di cui all'articolo 39.

2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti il numero, i criteri e le modalità di nomina, nonché la durata in carica dei componenti della Commissione di controllo, nel rispetto dei seguenti principi:

a) che sia presieduta da un magistrato amministrativo;

#### **Procedure di controllo (art 34, 35, 36)**

Art 34 comma 1 : Non si ritiene necessaria l'approvazione del Ministro sulla designazione dei funzionari

Art 35 comma 2: anche i tempi di opposizione vanno indicati nella legge? Se sì, non è troppo breve?



b) che sia composta per un terzo dai funzionari di cui all'articolo 34, per un terzo da rappresentanti delle categorie professionali e per un terzo da personalità qualificate di comprovata esperienza nel settore del cinema e dell'audiovisivo.

#### **Art. 38. (Campo di applicazione)**

1. Alle condizioni previste dal presente titolo, sono applicate sanzioni amministrative nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che sono venute meno agli obblighi derivanti:

a) dalle disposizioni previste dagli articoli 10 e 11 relative al versamento del prelievo di scopo;

b) dalle disposizioni previste dall'articolo 19 relative all'autorizzazione a gestire un esercizio cinematografico;

c) dalle disposizioni previste dall'articolo 21 relative all'omologazione delle sale;

d) dalle disposizioni previste dall'articolo 22 relative al consenso su raggruppamenti e intese sulla programmazione cinematografica e agli impegni di programmazione cinematografica;

e) dalle disposizioni previste dall'articolo 23 relative al controllo dei ricavi delle opere cinematografiche nelle imprese di spettacolo cinematografico;

f) dalle disposizioni previste dall'articolo 25 relative alle condizioni di concessione dei diritti di rappresentazione cinematografica;

g) dalle disposizioni previste dall'articolo 27 relative alla dichiarazione di attività delle imprese di edizione videografica;

h) dalle disposizioni previste dall'articolo 28 relative al controllo dei ricavi sullo sfruttamento delle opere cinematografiche o audiovisive sotto forma di supporti video e servizi audiovisivi on demand;

i) dalle disposizioni previste dall'articolo 29 relative alla promozione del cinema e audiovisivo italiano;

l) dalle disposizioni previste dall'articolo 31 relative ai sostegni finanziari del Centro.

#### **Art. 39. (Sanzioni amministrative)**

1. Nei casi previsti dall'articolo 38, comma 1, lettera a), si applicano una o più delle seguenti sanzioni:

a) il richiamo;

b) una sanzione pecuniaria il cui ammontare è stabilito dalla Commissione di controllo di cui all'articolo 37 in rapporto al fatturato.

#### **Sanzioni amministrative (art 37, 38, 39)**

Per quanto riguarda le sanzioni relative al mancato rispetto delle quote occorre intervenire sull'art. 39 dl ddl, prevedendo una nuova fattispecie, quella del mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 29, dalla quale far discendere sanzioni nuove introdotte nel ddl. In questo caso il ddl dovrebbe espressamente intervenire modificandolo sul regime sanzionatorio previsto dall'rt. 51.2, lettera d) del TUSMAR.

Sembra più delicata e merita maggiore approfondimento la questione se il potere sanzionatorio in materia del rispetto degli obblighi di cui all'art 29 del ddl possa essere ricostruito in capo alla Commissione di controllo prevista dall'art. 37 dal momento che l'Autorità avente potere di vigilanza e controllo sui servizi di media audiovisivi che sarebbero tenuti a rispettare le norme sulle quote è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e che conseguentemente sia sulla base dell'art 51 del TUSMAR ma ancor prima dell'art. 1 della legge istitutiva (249/97) è attualmente dotata dei relativi poteri sanzionatori.

Per quanto riguarda un' ipotesi di coordinamento tra Agcom e il Centro, questa sembra possibile su una base consultiva del Centro, prevedendo fattispecie in cui l'Agcom possa avere l'obbligo di richiedere preventivamente rispetto alle decisioni da adottare il parere obbligatorio ma non vincolante del Centro o ad esempio ipotesi in cui il Centro abbia formalmente un potere di segnalazione all'Agcom per la verifica del rispetto delle regole sulle produzioni europee.

Parimenti (ma la questione andrebbe senz'altro approfondita) potrebbe valutarsi la fattibilità di un maggior ricorso ad ipotesi di co-regolamentazione o di auto-regolamentazione che vedano un ruolo maggiore degli attori coinvolti e del Centro.

**2.** Nei casi previsti dall'articolo 38, comma 1, lettere da *b)* a *h)*, si applicano una o più delle seguenti sanzioni:

- a)* il richiamo;
- b)* la riduzione o la restituzione degli aiuti finanziari automatici o selettivi assegnati;
- c)* una sanzione pecuniaria il cui ammontare è stabilito dalla Commissione di controllo in rapporto al fatturato;
- d)* la chiusura dell'impresa per una durata non superiore ad un anno;
- e)* l'interdizione, della durata massima non superiore a 5 anni, ad esercitare le funzioni di direzione in una impresa che appartenga al settore coinvolto.

**3.** Nei casi previsti dall'articolo 38, comma 1, lettere *i)* e *l)*, si applicano una o più delle seguenti sanzioni:

- a)* il richiamo;
- b)* la riduzione o la restituzione degli aiuti finanziari automatici o selettivi assegnati;
- c)* l'esclusione dal beneficio di qualsiasi contributo automatico o selettivo per una durata non superiore a cinque anni.

**4.** Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie sono versati direttamente al Centro.

**5.** In caso di inadempienza, gli importi relativi alle sanzioni pecuniarie sono recuperati con le stesse modalità e procedure per la riscossione dei crediti dello Stato per pene pecuniarie.

## **TITOLO IX DISPOSIZIONI PENALI**

### **Art. 40. (Sanzioni penali)**

**1.** Chiunque ostacoli le operazioni di controllo effettuate in applicazione della presente legge è punito con una ammenda da 750 euro a 7.500 euro.

**2.** Chiunque, senza essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 19, diffonda o rappresenti un'opera cinematografica è punito con una ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro.

**3.** A partire dalla constatazione della violazione, si procede al sequestro dei supporti a stampa e multimediali delle opere illecitamente messe in circolazione o rappresentate.

**4.** In caso di condanna al pagamento dell'ammenda ai sensi del presente articolo, il giudice può pronunciare nei confronti della persona condannata la pena accessoria dell'interdizione, per una durata non superiore ad

anni 6, ad esercitare qualsiasi attività industriale e commerciale nel settore del cinema, anche in ruolo dirigenziale, ai sensi dell'articolo 30 del codice penale, in quanto compatibile.

**Art. 41. (Costituzione di parte civile)**

1. Il presidente del Centro, in caso di procedimenti penali, può esercitare i diritti riconosciuti alla parte civile secondo le disposizioni del codice di procedura penale.

2. Il presidente del Centro, conformemente alle disposizioni sulla proprietà intellettuale, può esercitare i diritti riconosciuti alla parte civile per quanto riguarda il reato di contraffazione di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale, nonché per le fattispecie di reato previste dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore.

**TITOLO X**

**DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

**Art. 42. (Copertura finanziaria)**

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

--	--

--	--